

CODICE: GR10			
<b>PROVINCIA:</b> Grosseto	<b>COMUNE:</b> Gavorrano	<b>LOCALITA':</b> Castel di Pietra	<b>AMBITO:</b> 16. Colline metallifere
<b>DENOMINAZIONE:</b> Zona comprendente la rocca medioevale di Castel di Pietra che insiste su una fortezza di altura di età ellenistica e su un abitato di altura di età protostorica; sulle pendici, grotta abitata dall'Uomo di Neanderthal nel Paleolitico medio			
<b>DESCRIZIONE DEL PERIMETRO:</b> vedi allegato cartografico			
<p><b>DESCRIZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:</b></p> <p>La collina, ben individuabile nel paesaggio per la sommità pianeggiante, dove sorge il castello noto per la leggenda che lo lega alla dantesca Pia dei Tolomei, ha rivestito un enorme interesse nel territorio sin dall'epoca protostorica. La posizione stessa, posta sulla riva destra del fiume Bruna ad una quota di circa 170 m sul livello del mare permetteva il controllo di buona parte del territorio circostante.</p> <p>Qui sorse infatti fra Bronzo Recente e bronzo Finale un importante insediamento che perdurò fino all'inizio dell'età del Ferro. Dopo un periodo di abbandono corrispondente al momento di nascita della città di Vetulonia, la rocca tornò ad essere abitata e fu creato un grande terrazzamento, databile tra la fine del VII e la fine del VI secolo a.C. Per quanto concerne l'abitato etrusco sono emerse strutture sulla sommità della collina, all'interno e nelle immediate vicinanze del recinto del cassero. In seguito all'abbandono databile tra la fine del II e gli inizi del I secolo a.C., l'area rimase disabitata per tutta l'età romana. Nell'area aperta di fronte al grande recinto del cassero, che in età medievale doveva costituire una sorta di fascia di rispetto tra le strutture di pertinenza del signore e gli edifici del borgo, è venuta in luce un'abitazione databile al pieno V secolo d.C. che rappresenta la più antica attestazione della rioccupazione della collina dopo l'abbandono del sito etrusco e anche l'unica del primitivo insediamento dal quale sorgerà, nella seconda metà dell'XI secolo, il castello Aldobrandesco.</p> <p>Nella seconda metà del XIII secolo il castello vede il momento di massima espansione e complessità strutturale e la cinta muraria raggiunge le dimensioni attualmente visibili (326 m).</p> <p>E' possibile datare il definitivo abbandono del sito tra la fine del XIV e gli inizi del XV secolo. Solo intorno alla metà del XIX secolo, la collina tornerà ad essere nuovamente occupata da un podere a tre piani edificato nelle immediate vicinanze del cassero.</p> <p>Sul fianco nord della collina di Castel di Pietra si apre una cavità naturale "Riparo Cavanna" abitata dall'<i>Homo Neanderthalensis</i> nel Paleolitico Medio, dove gli scavi hanno messo in luce un livello attribuito ad una <i>facies</i> del Musteriano tipico, non <i>levallois</i>.</p>			

**ZONA INDIVIDUATA IN BASE AD UNO O PIÙ DEI SEGUENTI CRITERI PER LA PRESENZA DI** (vedi testo in neretto)

- ☐ giacimenti d'interesse paleontologico, testimonianza della complessa genesi e dei radicali cambiamenti subiti dal paesaggio nell'arco di milioni di anni;
- ☒ testimonianze di periodo preistorico, di cui rimangano tracce leggibili e significative per ricostruire l'utilizzo del territorio fin dalle fasi più antiche della storia umana;
- ☒ insediamenti d'altura di periodo protostorico o etrusco, di cui risultino leggibili l'impianto generale, gli elementi caratterizzanti e sia conservato il rapporto di stretta correlazione fra la morfologia del luogo e la funzione territoriale che l'insediamento aveva nell'antichità;
- ☐ necropoli monumentali, caratterizzate dalla presenza di strutture funerarie di grande impatto visivo o in forte simbiosi con il paesaggio circostante;
- ☐ centri abitati, costituiti da resti di strutture archeologiche in elevato o sepolti, che, nel loro complesso, connotino l'area occupata come insediamento e per i quali si evidenzia un rapporto con il territorio circostante;
- ☐ edifici sacri, pubblici o privati, che per la loro tipologia, estensione, stato di conservazione, ricchezza degli elementi conservati a vista e/o nel sottosuolo e per il rapporto con il paesaggio circostante, costituiscano un complesso di particolare rilevanza;
- ☐ complessi produttivi, quali fornaci, cave, *cetaria*, impianti vinicoli/oleari, ecc., qualora siano verificabili strette interrelazioni fra l'attività produttiva antica e l'aspetto attuale del paesaggio, consentendo così di delineare un quadro di continuità paesistica protrattosi immutato nel tempo;
- ☐ infrastrutture antiche, quali ponti, strade, porti, vie cave, ecc., qualora esse, oltre a costituire emergenze d'interesse archeologico, vengano a connotare in modo sensibile il territorio, avendo determinato forme di popolamento e/o di insediamento protrattesi nel tempo.

**PRESENZA DI VINCOLI PAESAGGISTICI DI CUI ALL'ART. 136 DEL CODICE**

DM - GU	Denominazione
D.M. 07/02/1977 G.U. 64 del 1977	Zona panoramica (Casteldipietra ed i Muracci) sita nel territorio del comune di Gavorrano (Grosseto)

**PRESENZA DI VINCOLI ARCHEOLOGICI AI SENSI DELLA SECONDA PARTE DEL CODICE**

CODICE	Denominazione
ARCHEO230 – 90530100247	Castel di Pietra - Grotta "Riparo Cavanna"

**OBIETTIVI PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE E DISCIPLINA D'USO**

obiettivi con valore di indirizzo	direttive	prescrizioni
-----------------------------------	-----------	--------------

<p><b>1a</b> – Conservare al fine di salvaguardare l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria del patrimonio archeologico e del contesto territoriale di giacenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le reciproche relazioni figurative e il rapporto stratigrafico esistenti fra l'insediamento d'altura protostorico, quello etrusco ed il castello medievale;</li> <li>- la leggibilità delle permanenze archeologiche;</li> <li>- l'invarianza della regola generatrice del sistema determinato dalla posizione dominante sul territorio circostante a scopo difensivo;</li> <li>- gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico.</li> </ul> <p><b>2a</b> – Valorizzare, ove possibile e compatibilmente con le esigenze di tutela, il sistema costituito dalla successione stratigrafica degli insediamenti dalla Protostoria al Medioevo.</p>	<p>Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per la propria competenza, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:</p> <p><b>1b</b> – Riconoscere e tutelare la relazione tra il patrimonio archeologico e il contesto paesaggistico di giacenza, con riferimento ai caratteri idro-geo-morfologici, culturali, storici, estetico-percettivi.</p> <p><b>2b</b> – Riconoscere e tutelare le eventuali relazioni esistenti, anche in considerazione della loro percezione visiva, tra il patrimonio archeologico e i complessi e i manufatti di valore storico-architettonico espressione dell'evoluzione storica del territorio caratterizzante il contesto paesaggistico</p> <p><b>3b</b> – Riconoscere e tutelare l'integrità dei con visivi verso il sito di Castel di Pietra e da questo verso il paesaggio circostante.</p> <p><b>4b</b> – Tutelare la consistenza materiale e la leggibilità del patrimonio archeologico, comprese le aree di sedime, al fine di salvaguardarne l'integrità estetico-percettiva e storico-culturale, nonché la valenza identitaria.</p> <p><b>6b</b> – Individuare gli eventuali interventi non correttamente inseriti nel contesto e gli elementi di disturbo delle visuali da e verso il patrimonio archeologico, al fine di orientare e promuovere azioni di riqualificazione paesaggistica.</p> <p><b>7b</b> – Individuare le trasformazioni e le funzioni compatibili con la tutela delle relazioni figurative tra patrimonio archeologico e contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità.</p> <p><b>8b</b> – Evitare gli interventi di trasformazione territoriali che comportino impegno di suolo al di fuori del territorio urbanizzato.</p> <p><b>9b</b> – Individuare, tutelare e valorizzare i tracciati panoramici, i principali punti di vista e le visuali da/verso i beni archeologici.</p> <p><b>10b</b> – Pianificare e razionalizzare i tracciati delle infrastrutture o degli impianti tecnologici, non diversamente localizzabili, (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, elettrodotti...) al fine di garantire la conservazione materiale dei beni archeologici e minimizzare l'interferenza visiva con detti beni e il contesto paesaggistico di giacenza, anche mediante soluzioni tecniche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e permettano la</p>	<p><b>1c</b> – Non sono ammesse le trasformazioni territoriali che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema costituito dalla successione stratigrafica degli insediamenti dalla Protostoria al Medioevo.</p> <p><b>3c</b> – L'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita a condizione che sia conforme alle "Norme comuni per l'inserimento paesaggistico degli impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili e l'individuazione dei limiti localizzativi per l'installazione dei medesimi impianti, nelle aree tutelate ai sensi dell'art. 142, comma 1 del D.lgs. 42/2004" (quale mera estrapolazione, dal documento avente come oggetto: "Collaborazione nella definizione di atti in materia di installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Contributo della Direzione Regionale MiBAC, Allegato alla nota prot. 5169 del 23/03/2012 e nota prot.5656 del 30/03/2012").</p> <p><b>4c</b> – Non sono ammessi nuovi siti estrattivi e l'ampliamento di quelli esistenti nei beni archeologici sottoposti alle disposizioni di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.</p>
---	---	--

	<p>condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori.</p> <p><b>11b</b> – Individuare e pianificare le trasformazioni della componente vegetale, nel caso in cui possano incidere sull'immagine consolidata dei luoghi (ad esclusione di quelle necessarie all'esercizio dell'attività agricola) o sulla conservazione della stratificazione archeologica .</p> <p><b>12b</b> – Individuare e pianificare, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, le eventuali aree all'interno della zona dove, per gli interventi che comportino opere di scavo, la sopra citata Soprintendenza potrà motivatamente prescrivere al committente indagini archeologiche preventive. In caso di interventi da realizzarsi da parte di soggetti giuridici sottoposti alle norme del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., resta salva l'applicazione delle procedure previste dagli art. 95 e 96 del medesimo D.Lgs.</p> <p><b>13b</b> – Escludere l'apertura di nuovi siti estrattivi o l'ampliamento di quelli eventualmente esistenti nelle aree ove le attività di coltivazione e quelle ad esse collegate, possano compromettere le relazioni figurative/interrelazioni tra il patrimonio archeologico e il contesto territoriale di giacenza, la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche e del sistema, nonché le visuali dell'insieme e la relativa godibilità.</p> <p>L'attività estrattiva, laddove possibile, dovrà privilegiare l'eventuale estrazione di materiali ornamentali.</p> <p>L'ampliamento di siti esistenti dovrà essere funzionale al ripristino e/o alla adeguata sistemazione paesaggistica dei luoghi.</p> <p>Qualora siano presenti cave dismesse, gli interventi di recupero ambientale dovranno garantire la conservazione del patrimonio archeologico, del contesto di accoglienza e delle relative relazioni figurative/interrelazioni, nonché la salvaguardia del sistema.</p>	
--	---	--